

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI – BIOGEST SITEIA

LA SOCIETÀ ISTITUTO STAMPA S.r.l.

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia –

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI –

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 – Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato “Centro”, rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in

Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale

e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del

presente atto denominata “impresa” rappresentata da

Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963,

in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla

stipula del presente accordo di confidenzialità con

il Centro BIOGEST SITEIA.

Premesso che

- le parti si impegnano a scambiare informazioni per la valutazione di una possibile Collaborazione nel settore dello sviluppo di materiali per il confezionamento di alimenti freschi, nel seguito denominata Collaborazione e, al fine di definire il contenuto della Collaborazione, le parti manifestano l'intenzione di scambiarsi informazioni tecniche e/o commerciali di natura confidenziale o riservata di cui sono attualmente in possesso, manifestando al tempo stesso l'intenzione che dette informazioni siano mantenute in regime di confidenzialità,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, "informazione confidenziale" si riferisce a qualsiasi informazione tecnica e/o commerciale, sebbene non esclusivamente riferita a qualsiasi documento, comprendente disegno, bozza o progetto, materiale, campione o prototipo di prodotto rivelato o consegnato tra le parti, e che al tempo della rivelazione o consegna sia identificato come di natura confidenziale o riservata.

Articolo 2

Le parti si impegnano a trattare come confidenziale

ogni e qualsiasi informazione confidenziale e si accordano per l'utilizzo delle stesse esclusivamente ai fini della valutazione e della determinazione di una Collaborazione come definita dal presente Accordo, e a non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno a renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che fornisce l'informazione confidenziale.

Il responsabile scientifico per l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Centro Biogest Siteia della eventuale futura collaborazione sarà la Prof.ssa Patrizia Fava, la quale, sottoscrivendo il presente accordo, dichiara espressamente di conoscere e accettarne le clausole e si impegna a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 3

Le obbligazioni descritte nell'Art. 2 del presente Accordo non si applicano alle informazioni confidenziali:

di cui le parti siano in grado di provare di esserne venute a conoscenza prima dell'avvenuto ricevimento delle stesse in forza del presente contratto; o che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia

verificata la divulgazione o che si trovano in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del presente Accordo; o che sono state legalmente acquisite da una parte, da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse; o di cui la parte che ha ricevuto l'informazione confidenziale sia in grado di provare che siano state sviluppate indipendentemente da un proprio dipendente che non ha avuto accesso all'informazione confidenziale della parte che pone in essere la divulgazione o consegna.

Articolo 4

Salvo che non sia necessario ai fini del presente Accordo e posto che ogni informazione confidenziale o qualsiasi copia di questa sia resa accessibile esclusivamente ai dipendenti che hanno bisogno di essere a conoscenza della stessa, una parte non ha il diritto di, senza il necessario consenso scritto dell'altra parte che rivela l'informazione, copiare o riprodurre eventuali oggetti o documenti consegnatogli dalla controparte - costituiti o contenenti in tutto o in parte le informazioni confidenziali. La parte che riceve le informazioni confidenziali si assume l'obbligo di restituire gli oggetti o documenti in questione e qualsiasi

eventuale copia degli stessi a seguito della richiesta della parte che ha provveduto alla consegna degli stessi ed in ogni caso entro la conclusione del presente Accordo. Quanto enunciato non si applica alle copie in formato elettronico realizzate periodicamente come copia di sicurezza attraverso le quali vengono scambiate le informazioni confidenziali o riferite alle informazioni confidenziali od alle copie a queste pertinenti che devono essere archiviate secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 5

Tutte le informazioni confidenziali, compresi i brevetti, diritti d'autore, segreti industriali, marchi d'impresa e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale a queste riferiti, restano di proprietà esclusiva della parte che procede alla relativa rivelazione o consegna. Secondo il disposto del presente Accordo non è concessa o sottointesa alcuna licenza o cessione di qualsiasi dei diritti sopra menzionati. Non è altresì prevista od accordata alcuna obbligazione economica tra le controparti del presente Accordo.

Le parti concordano che qualsiasi informazione confidenziale è resa accessibile "per sé" e che non viene fornita alcuna garanzia, né tanto meno viene

assunto nessun tipo di responsabilità in relazione alla qualità di tali informazioni confidenziali, nonché a titolo esemplificativo ma non esaustivo alla adeguatezza di tali informazioni per il perseguimento di un qualsiasi scopo eventuale, alla non violazione di diritti di terzi, alla esattezza, completezza o correttezza delle informazioni stesse.

Articolo 6

La parte che riceve l'informazione confidenziale comprensiva di qualsiasi materiale, campione, prototipo o oggetto simile si impegna a non analizzarla, chimicamente, tramite reverse engineering, od attraverso qualsiasi altra attività, al fine di determinare l'identità e/o le proprietà dei relativi componenti. Qualsiasi campione, prototipo di prodotto o materiale che possa essere fornito da una parte alla controparte dovrà essere trattato come confidenziale d'accordo con il disposto degli Artt. 2 e 5 del presente Accordo e dovrà essere utilizzato esclusivamente ai fini di valutazione e determinazione di una eventuale Collaborazione come specificato dal presente Accordo.

A meno che gli oggetti in questione non siano stati distrutti o utilizzati nel corso dei test di valutazione e salva l'esistenza di un eventuale

ulteriore accordo tra le parti, le parti stesse concordano che ogni oggetto in questione dovrà essere restituito alla parte che lo ha fornito nel momento in cui questi ne faccia apposita richiesta, ed in ogni caso al termine del presente Accordo.

Articolo 7

In virtù del presente Accordo, l'obbligo di confidenzialità resterà in vigore per 5 anni dalla data in cui viene sottoscritto il presente Accordo.

Articolo 8

Contratti, emendamenti e specificazioni aggiuntive al presente Accordo dovranno avvenire per iscritto.

Articolo 9

Il presente Accordo è stipulato e regolato dalla legge italiana. La giurisdizione del presente Accordo è italiana ed è devoluta alla competenza del Foro di Modena.

Articolo 10

Ogni e qualsiasi eventuale illegalità o conflittualità di determinate disposizioni del presente Accordo con il diritto applicabile, non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni dello stesso. Le parti dovranno procedere alla sostituzione delle disposizioni illegali o conflittuali introducendo disposizioni legali ed

applicabili conformi il più possibile allo scopo delle disposizioni illegali o conflittuali sostituite.

Articolo 11

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate

dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 12

Il presente Accordo sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata , è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine in solido tra le parti, assolta in modo virtuale dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il rimborso pro quota al Dipartimento dell'imposta di bollo dovrà avvenire con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D. Lgs 217/2017.

Il presente Accordo viene trasmesso all'impresa all'indirizzo di posta elettronica certificata

istitutostampa@pec.it , che è pregata di

sottoscriverlo digitalmente e di restituirlo al

Centro Biogest Siteia al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

LA DIRETTRICE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell'art. 9 (legge applicabile,

giurisdizione italiana, competenza territoriale del

Foro di Modena) del presente Accordo.

Per accettazione:

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)